Studio DI MEO & Partners

Commercialisti - Revisori Legali

DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via Piave, 2/A – 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Rottamazione-Quinquies delle Cartelle di Pagamento

Gentile cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, denominata **"Rottamazione-quinquies"**.
Si tratta di una misura che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio. Di seguito ne analizziamo i punti fondamentali e le scadenze operative.

1. Ambito Temporale e Carichi Definibili
Possono essere definiti i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.
A differenza delle precedenti edizioni, il perimetro è stato sensibilmente ridotto. La definizione è ammessa **esclusivamente** per somme derivanti da:

- **Omessi versamenti di imposte** risultanti da dichiarazioni annuali (Redditi, IRAP, IVA, Ritenute) a seguito di controlli automatizzati o formali (cd. "avvisi bonari");
- **Omessi versamenti di contributi previdenziali INPS**;
- **Sanzioni per violazioni al Codice della Strada** (in questo caso si paga solo la sanzione, non gli interessi).

Esclusioni rilevanti: Non sono più definibili i carichi derivanti da accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, dazi doganali, imposte di registro/successione, omessi versamenti a Casse professionali e verbali dell'ispettorato del lavoro.

2. Somme Dovute e Vantaggi
Il contribuente è tenuto al pagamento del solo **capitale**, dei diritti di notifica e delle eventuali spese esecutive. Sono **totalmente abbattuti**:

- *Sanzioni e interessi di mora.*
- *Interessi di ritardata iscrizione a ruolo.*
- *Aggio della riscossione.*

3. Termini e Modalità di Adesione
Per beneficiare della misura, il debitore deve presentare un'apposita istanza telematicamente:

- **Scadenza presentazione domanda:** entro il **30 aprile 2026**.
- **Comunicazione delle somme dovute:** l'Agente della Riscossione risponderà entro il 30 giugno 2026 indicando l'importo da versare.

4. Piano di Pagamento e Rateizzazione
È possibile optare per due modalità:

1. **Soluzione unica:** entro il **31 luglio 2026**.
2. **Rateizzazione:** massimo **54 rate bimestrali** (minimo € 100 per rata).
 - La 1° rata scade il 31 luglio 2026.
 - Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al **3% annuo**.

Nota Bene: Non è prevista la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti. Anche un solo giorno di ritardo comporta la decadenza dalla procedura e la perdita dei benefici.

5. Effetti dell'Istanza
Dalla presentazione della domanda:

- Vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
- Vengono sospesi gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in corso.
- L'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari (pignoramenti o fermi amministrativi).

Lo Studio resta a Sua completa disposizione per verificare la Sua posizione debitoria tramite l'estratto di ruolo e procedere con l'eventuale invio dell'istanza.

Cordiali saluti,

Lo Studio